



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

ALLEGATO A

MODIFICHE AL T.U.R. Componente commerciale PGT – Titolo II° Testo Unico Regolamentare – Parte 3^a - T.U.R.

Regolamento Procedurale Settore Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.32 dell'11/10/2013)

(Riferimenti normativi: Legge n.241/1990, D.Lgs n.114/1998, D.p.r. n.160/2010, Direttiva 2006/123/CE, D.Lgs n.59/2010, Conferenza Unificata Stato Regioni 5/07/2012, L.R. Lombardia 6/2010, L.R. Lombardia n.10 del 29/04/2016, D.g.r. Lombardia n.X/5345 del 27/06/2016)

DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Relazione: la disposizione è finalizzata a recepire il dettato normativo della l.r. n.6/2010 e della DGR Lombardia n.X/5345 del 27/06/2016, che contengono specifiche definizioni sulla nozione di fiera e di sagra, oltre a richiamare il calendario delle manifestazioni regionali.

Nessuno	Art.34 bis definizioni
	<p>Si definiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);</p> <p>- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.</p>
--	---

Relazione: è necessario integrare l'art.35 con l'espressa previsione delle fiere e delle sagre in calendario, e che saranno oggetto di successiva comunicazione alla Regione Lombardia in ottemperanza all'art.18 bis della Legge Regionale Lombardia n.6/2010, come modificata dalla Legge Regionale n.10/2016.

Art. 35 - Contingente di posti nelle fiere o sagre	
1. Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nella programmazione di settore.	
2. Il contingente è espresso in termini di posti, per settori e tipologia merceologica.	
3. In occasione delle fiere o sagre, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o in altro modo partecipativo nella fiera o sagra.	
	Le fiere e le sagre del Comune di Ponte San Pietro sono quelle che la Giunta Comunale inserisce nel Calendario annuale.

Relazione: per le fiere e per le sagre viene prescritto che nel regolamento sia introdotto l'obbligo di dotazioni (art.7, comma 2, lett. j))

Nessuno	Art.35 bis Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività
	<p>Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:</p> <p>- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori</p>



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;</p> <ul style="list-style-type: none">- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
--	--

Relazione: l'obbligo di disciplinare la durata delle Fiere e delle Sagre risale all'art.18, comma 1, della Legge Regionale Lombardia n.6/2010, come modificata dalla Legge Regionale Lombardia n.10/2016.

nessuno	Art.35 ter Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna
	La durata massima di svolgimento di una fiera è fissata in 23 giorni consecutivi non frazionabili.
	La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 23 giorni consecutivi non frazionabili.
	<p>Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettati i seguenti vincoli orari:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei giorni di venerdì e sabato, cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni.- nei giorni feriali e la domenica, cessare alle ore 22 (ventidue) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni.- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre) in modo da non oltrepassare di 1/3 il limite di inquinamento acustico della zona;- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini; <p>L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.</p>



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	La deroga agli orari di cessazione del funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni, oltre che ai limiti prescritti nei commi precedenti, può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale per non più di quattro giorni per ciascuna manifestazione.
--	--

Relazione: Questa ulteriore integrazione, deriva dalla prescrizione della Legge Regionale più volte citata che impone una calendarizzazione degli eventi a cura del Comune, oltre alla sua comunicazione alla Regione. Si fa presente che la calendarizzazione non ha una mera funzione divulgativa, ma costituisce un vero e proprio presupposto indispensabile per l'autorizzazione dell'evento. L'art.18 ter¹ della Legge Regionale preve che “3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.”

	Art.35 quater Calendario delle fiere e delle sagre
	1.Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune per lo svolgimento della stessa apposita istanza entro il 30 settembre di ogni anno.
	2.L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

¹ Art. 18 ter (Sagre)(34)

1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono: a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea; b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio; c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale; d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'articolo 18 bis; e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;</p> <p>b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);</p> <p>c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;</p> <p>d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;</p> <p>e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;</p> <p>f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;</p> <p>g) programma di massima della manifestazione;</p> <p>h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.</p> <p>3. Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.</p>
	<p>4. Qualora si configuri una sovrapposizione dei giorni delle sagre, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:</p> <p>1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;</p> <p>2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);</p> <p>3° anni di svolgimento della sagra;</p>



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
	5.Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
	6.La Giunta Comunale redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera.
	7.Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.
	8.Per l'anno 2016, a valere per l'anno 2017, la Giunta Comunale provvede ad inserire nel calendario delle fiere e delle sagre gli eventi svolti nel corso dell'anno 2016, nel rispetto del periodo e della durata al tempo autorizzata.

Relazione: anche questa disposizione serve ad adeguare il regolamento al procedimento di calendarizzazione previsto dalla Legge Regionale.

	Art.35 quinquies Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre
	1.L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.
	2.Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
	3.L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di cui all'art.19 della Legge Regionale



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	n.6/2010.
	4.Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Relazione: viene introdotto l'articolo che segue al fine di definire le modalità di autorizzazione in ottemperanza all'art.18 ter della Legge Regionale.

	Art.37 bis Procedure per lo svolgimento delle sagre
	1.L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.
	2.Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e del presente regolamento. Gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
	3.Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione secondo la disciplina del presente regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante. L'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di attività diverse dalla somministrazione e vendita in forma itinerante, rimane disciplinata dalle specifiche discipline.
	4.Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.
	5.L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.
	6.Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.
	7.Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Relazione: modifica art.50 del t.u.r. introduce le specifiche sanzioni contemplate dalla l.r. Lombardia n.6/2010, come modificata dalla l.r. Lombardia n.10/2016, all'art.18 ter in tema di fiere e sagre. La disposizione regionale espressamente impone che i Comuni introducano nei propri regolamenti le suddette sanzioni.

Art. 50 – Sanzioni	
<p>1. Ai sensi della vigente legge regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;• l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate – Art. 21, commi 5 e 6 LR n. 6/2010;• esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;• persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta o delegata che garantisca i requisiti professionali - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;• l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – Art. 21, comma 5, LR n. 6/2010;• l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma senza che ne diano dimostrazione - Art. 25, LR n. 6/2010;• articolo 16 – Mancata dimostrazione dell'autorizzazione in originale (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); all'accertamento segue l'impossibilità di esercitare l'attività; (la	



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

sanzione può essere derubricata come al 5° comma, previo presentazione dell'originale nel termine imposto). 2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni: • l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98; 3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni: • mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98; 4. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, le seguenti violazioni: • inosservanza delle norme per le vendite straordinarie – art. 118 LR n. 6/2010. 5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, e la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni al presente regolamento: • articolo 12 – mancato assolvimento obblighi previdenziali, ecc. • articolo 13 – Carta d'esercizio • articolo 16 – Dimostrazione del titolo (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); • articolo 20 – Uso del posteggio (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010); • articolo 21 – Condotta venditori (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010); • articolo 27, commi 1, 2 e 3 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010); • articolo 27, commi 4 e 5 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010); articolo 27, comma 6 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 5, LR 6/2010); • articolo 27, comma 8 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 6, LR 6/2010); • articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010); • articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010); • articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010); • sono altresì punite con questa sanzione tutte le limitazioni ed i divieti stabiliti, dalla presente disciplina regolamentare, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 6. In



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile SUAP, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. 7. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 8. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore, nonché l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento. 9. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile SUAP, per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 bis della legge 689/81. 10. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile SUAP per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità: a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti norme; b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; c) l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata; d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo. 11. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, si applica nei seguenti casi: a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità; b) dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione; c) per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

<p>che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile SUAP. 12. Ricorrendo la necessità di disporre l'uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell'ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.</p>	
	<p>Ai sensi dell'art. 18 ter della legge regionale n.6/2010, in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo;</p> <p>3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.</p> <p>4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate.</p> <p>5.A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.</p> <p>5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.</p>